



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE
www.comune.castellanza.va.it

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE/SUAP

Prot. 20853

Castellanza, 18 ottobre 2017

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente relativa al divieto di vendita per asporto e alla presenza di contenitori di bevande in vetro e in lattine, dal 20 al 23 ottobre 2017 in occasione della manifestazione "Street Food", in Piazzale Visconte Cerini.

ORDINANZA N. 98/2017

IL SINDACO

Dato atto che dalle ore 18.00 del 20.10.2017 alle ore 24.00 del 22.10.2017, è in programma presso il Piazzale Visconte Cerini ("piazza mercato") la manifestazione "Street Food" con autoveicoli attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimenti pubblici collaterali;

Osservato che, in occasione di pubbliche manifestazioni come quella in parola, l'abbandono o il lancio di contenitori in vetro o di lattine costituisce un grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone presenti, in quanto tali oggetti possono essere causa di ferimenti a danno di coloro che inavvertitamente dovessero calpestarli o essere colpiti a seguito di un lancio o qualora fossero utilizzati quali armi improprie;

Dato atto che, durante la manifestazione e per i soggetti partecipanti, ai fini di tutela dell'incolumità delle persone, saranno vietate, ai sensi dell'art. 9 del TULPS, R.D. n. 773/1931, la somministrazione temporanea e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine;

Posto che si rende necessario estendere tale tutela anche nei confronti dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di bevande ed, inoltre, degli esercizi artigianali di preparazione di alimenti e bevande con consumo immediato dei loro prodotti che siano ubicati nelle immediate vicinanze dei luoghi interessati dalla manifestazione "Street Food";

Considerato che si rende necessario, inoltre, impedire la presenza nei luoghi della manifestazione dei predetti contenitori di bevande in vetro e lattine anche nel caso in cui tali contenitori fossero introdotti dal pubblico perché acquistati altrove;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

Responsabile del Settore: Arch. Antonella Pisoni.
Responsabile del procedimento: Istr. Dir.vo Carlo Benedusi.

pag. 1
Ufficio Attività Economiche/SUAP—Viale Rimembranze, 4
Tel. 0331526274- fax 0331501049—
E-mail: commercio@comune.castellanza.va.it
Posta Certificata: suapcastellanza@legalmail.it

Considerato al riguardo opportuno e adeguato alla situazione prospettata ordinare il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nei confronti dei titolari delle attività sopra descritte situate in un raggio di **200 metri** dai luoghi ove si svolgerà la manifestazione sopra indicata e per un periodo di due ore prima dell'orario di inizio della manifestazione stessa e due ore dopo il suo termine;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, dalle **ore 16.00 del giorno 20.10.2017 alle ore 02.00 del giorno 23.10.2017:**

- è disposto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, in un raggio di **200 metri** dalla Piazza Visconte Cerini, ove si svolgerà la manifestazione "Street Food", da parte delle attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di bevande ed, inoltre, degli esercizi artigianali di preparazione di alimenti e bevande con consumo immediato dei loro prodotti, comunque esercitate;
- E' disposto il divieto per chiunque di introdurre nei luoghi della manifestazione predetta contenitori di bevande in vetro e lattine e, comunque, di consumare bevande in contenitori di vetro e lattine.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- 1) La notifica del presente provvedimento agli esercizi interessati dal presente provvedimento.
- 2) la trasmissione della presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Varese;

Alla Questura di Varese;

Al Commissariato di P.S. di Busto Arsizio ;

Alla Stazione Carabinieri di Castellanza;

Al Comando Polizia Locale del Comune di Castellanza;

All'Albo Pretorio comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro sessanta giorni dalla ricezione, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla ricezione.

IL SINDACO

Arch. Mirella Cerini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Responsabile del Settore: Arch. Antonella Pisoni. Responsabile del procedimento: Istr. Dir.vo Carlo Benedusi.
--

pag. 2
Ufficio Attività Economiche/SUAP—Viale Rimembranze, 4
Tel. 0331526274- fax 0331501049—
E-mail: commercio@comune.castellanza.va.it
Posta Certificata: suapcastellanza@legalmail.it